

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Arceri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2252/2012** promossa da:

CARROZZERIA SOCCORSO STRADALE SAN RUFFILLO S.N.C. (C.F. 03781820372), con il patrocinio dell'avv. BORDONI MARCO e dell'avv. CANTARINI FRANCESCA (CNTFNC73S69F520J) VIA EMILIA 3 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA; elettivamente domiciliato in VIA EMILIA N. 3 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. BORDONI MARCO

ATTORE

contro

XXX, con il patrocinio dell'avv. XXX elettivamente domiciliato in XXX 40121 BOLOGNA presso il difensore

CONVENUTO

XXX

XXX

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la CARROZZERIA SOCCORSO STRADALE SAN RUFFILLO S.N.C., quale cessionaria del relativo credito in forza di contratto intervenuto in data 18 maggio 2006, conveniva in lite la XXX (già XXX.), XXX E XXX, i quali ultimi restavano contumaci, proponendo appello avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Bologna in data 18 febbraio 2011, n. 20052, con la quale veniva respinta, per difetto di legittimazione attiva, la domanda di condanna al risarcimento dei danni patiti da XXX in ragione del sinistro verificatosi in data 5 maggio 2006, per fatto e colpa di XXX, assicurato presso la società convenuta per la responsabilità civile.

Nel giudizio così radicato, si costituiva la sola società assicuratrice, chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata.

Senza alcuna attività istruttoria, sulle precisate conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.

L'appello, sulla scorta dei documenti prodotti, e per le ragioni che seguono, appare fondato.

Pacifica è la dinamica del sinistro di cui si discute, e la responsabilità del convenuto XXX nella sua determinazione, come emerge dalla constatazione amichevole in atti (doc. n. 2) e dalle missive provenienti dalla medesima compagnia assicuratrice, che si è costituita contestando, fin dal primo grado di giudizio, unicamente la quantificazione dei danni patiti da XXX, e ritenendo soddisfattiva l'offerta reale di € 2.803,00.

Quanto al merito, e ferma la possibilità per il giudice, in ogni stato e grado del giudizio, di apprezzare la sussistenza delle condizioni dell'azione, tra le quali la legittimazione attiva, e rilevare la nullità del contratto (cessione di credito) sottostante la pretesa svolta dall'attore, trattandosi di fatto costitutivo della domanda avanzata dalla CARROZZERIA (ex multis, Cass. SS. UU. 4 settembre 2012, n. 14828; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2956), si ritiene che **erroneamente il giudice di prime cure abbia valutato insussistente la legittimazione di parte attrice a pretendere il pagamento di quanto dovuto al suo dante causa, in ragione della asserita nullità del contratto di cessione del credito risarcitorio per indeterminatezza.**

Emerge infatti chiaramente che il giudicante, dopo aver correttamente dato atto che come ogni contratto, anche quello che importa cessione di credito deve avere un oggetto determinato, o quanto meno determinabile, **sulla scorta degli elementi indicati (nome del debitore ceduto, natura della**

prestazione, importo del credito, momento del sorgere del credito, momento del perfezionamento della fonte costitutiva del credito), ha erroneamente ritenuto che il requisito della determinatezza o determinabilità venisse meno solo per il difetto di uno solo tra i ridetti parametri.

Ha infatti escluso la determinabilità dell'oggetto del contratto in quanto l'ammontare del credito non appariva liquido nel suo ammontare, nonostante ne fossero chiaramente indicati i soggetti e il fatto costitutivo.

La decisione è dunque chiaramente erronea e non condivisibile, atteso che, per costante giurisprudenza di legittimità, anche un credito illiquido, ovvero meramente eventuale o futuro, può essere oggetto di cessione, sol che sussistano gli elementi minimi per individuarlo.

Oltretutto, la giurisprudenza di legittimità ammette da ultimo che possa esser ceduto anche il credito per risarcimento del danno non patrimoniale, che per sua natura, essendo legato ad una determinazione discrezionale del giudice, non è liquido prima di tale momento (Cass. N. 22601 del 3 ottobre 2013).

Quanto poi all'argomento, svolto dall'appellata, secondo il quale il credito risarcitorio da responsabilità per la circolazione di veicoli non sarebbe cedibile ai sensi dell'art. 144 T.U.ASS., in quanto spettante soltanto all'assicurato in via esclusiva, vi è da rilevare come lo stesso sia platealmente sconfessato dalla giurisprudenza di legittimità, cui questo Tribunale già da tempo aderisce *(Il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo (nella specie, il carrozziere incaricato della riparazione dell'auto danneggiata), non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni: Cass. 13 maggio 2009, n. 11095; Cass. 10 gennaio 2012, n. 51).*

In merito alla quantificazione del danno, soccorrono poi i documenti prodotti da parte appellante in giudizio, dai quali scaturisce un danno patito dal cedente TABUCOL di complessivi € 3.043,00, ovvero l'importo resosi necessario per effettuare le riparazioni del veicolo e **noleggiate alcuni giorni un'auto sostitutiva, come emerge chiaramente dalla parte descrittiva di tale fattura, mai contestata nel merito efficacemente; di tale somma l'avente diritto ha già incassato, pacificamente, € 2.703,00, trattenuti in acconto prima dell'inizio della presente controversia, rifiutando l'offerta, formulata dalla compagnia, di chiudere il sinistro con la corresponsione di ulteriori € 100,00 spese legali escluse (la compagnia ha sostanzialmente rifiutato il risarcimento del cd. fermo tecnico, per il quale, come risulta dalla giurisprudenza di legittimità richiamata sopra, è sufficiente dimostrazione la fattura di noleggio).**

Restano dunque da pagare € 340,00, somma sulla quale sono dovuti gli interessi legali a far tempo dalla data della domanda e fino al saldo.

Le spese, in considerazione della natura della lite e della qualità delle parti, e della risibile entità della controversia, sono interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- In riforma della sentenza appellata, ed in accoglimento dell'appello proposto, condanna XXX e XXXX, in solido tra loro, al pagamento, in favore della CARROZZERIA SOCCORSO STRADALE SAN RUFFILLO S.N.C., per le causali di cui in motivazione, della somma di € 340, oltre interessi legali dalla data della domanda e fino al saldo;
- Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Bologna, 29 gennaio 2014

Il Giudice

dott. Alessandra Arceri